



# COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

(Prov. Pescara)

P.zza della Vittoria – 65020 Sant' Eufemia a Maiella – Tel: 085/920116 – 920255 Fax 085/920951  
Codice Fiscale 81000470682 - E.mail: anagrafe.eufemia@libero.it

## ORDINANZA N. 1 del 31.01.2021

**OGGETTO: Interdizione dell'accesso e della pratica dello scialpinismo su rave e gole del territorio del Comune di Sant'Eufemia a Maiella**

### IL SINDACO

**Premesso** che nel territorio di Sant'Eufemia a Maiella sono presenti aree idonee alla pratica dello scialpinismo, frequentate ed apprezzate da visitatori e turisti;

**Rilevato** che durante la stagione invernale si possono verificare accumuli di neve fresca che, in alcune zone del territorio comunale idonee alla pratica dello scialpinismo o di altre pratiche sportive ed escursionistiche invernali, possono determinare condizioni di rischio per i fruitori della montagna;

**Costatato** che viene regolarmente emesso un Bollettino valanghe a cura del Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e che, secondo il metodo adottato, la Scala Europea del Pericolo di Valanghe, può essere decretato il pericolo, in ordine crescente, 1 - Debole, 2 - Moderato, 3 - Marcato, 4 - Forte, 5 - Molto Forte;

**Evidenziato** che qualsiasi attività in ambiente innevato richiede la conoscenza e la valutazione locale dei siti che si decide di frequentare, nonché la necessaria attrezzatura per un eventuale intervento di "autosoccorso" (ARTVA, PALA e SONDA);

**Ritenuto** necessario disporre provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità nonché provvedere alla specifica segnalazione del pericolo valanghe tutelando i frequentatori della montagna;

**Visto**, in particolare:

- Articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale, possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili, afferenti ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
- Articolo 54 comma 4 del medesimo d.lgs 267/2000 il quale statuisce che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

**Vista** la Legge 363 del 24.12.2003 e s.m. ed i. ed in particolare l'art. 17 relativamente alla pratica dello sci – alpinismo e della relativa attrezzatura, per garantire in caso di necessità un idoneo intervento di soccorso;

**Visto** il Piano di emergenza comunale per la gestione dell'emergenza di Protezione Civile;

### ORDINA

per i motivi in premessa richiamati ed in particolare, al fine di tutela della salute, sicurezza ed incolumità pubblica,

per l'anno 2021, l'interdizione dell'accesso delle rave e delle gole del territorio del comune di Sant'Eufemia a Maiella e il divieto di praticare escursioni scialpinistiche, nei distretti sotto indicati, nei quali il bollettino valanghe

del Servizio Meteomont (<http://www.meteomont.gov.it>) riporti, per il "Sottosettore Maiella" i gradi di pericolo 3 - Marcato, 4 - Forte, 5 - Molto Forte:

1. tutte le rave e le discese del Monte Morrone sul territorio comunale di Sant'Eufemia a Maiella, comprese Rava del Confine e Rava dell'Inferno;
2. tutte le rave e le discese dal Monte Majella, comprese Rava della Giumenta Binca; Ravone della Vepa; Rava del Ferro; Rava Sfonda; Rava Pisciarillo; Rava della Salvitana; Rava della Costa e zona Fraticello Martuccio.

Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza gli operatori di soccorso e di pubblico servizio eventualmente in necessità di raggiungere i luoghi indicati per motivi e situazioni di emergenza o pubblica necessità.

In caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs n.267/00. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;

Gli importi di sanzione dovranno essere corrisposti sul conto corrente bancario del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, codice Iban IT 40 J 05424 04297000050167900, ovvero sul c.c.p. 13580659.

### INVITA

tutti i frequentatori del territorio del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, prima di intraprendere qualsiasi attività escursionistica o sciistica, a verificare puntualmente le condizioni nivo-meteorologiche; consultare il bollettino di pericolosità delle valanghe e comunque a rispettare tutte le accortezze necessarie per garantire la propria nonché la pubblica e privata incolumità; a condurre, nelle aree non interdette, ogni attività in ambiente innevato previa conoscenza e attenta valutazione locale dei siti che si decide di frequentare, nonché con la necessaria attrezzatura per un eventuale intervento di "autosoccorso" (ARTVA, PALA e SONDA).

### DISPONE

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

Prefettura di Pescara;  
Protezione Civile Regione Abruzzo;  
Stazione Carabinieri Forestali Sant'Eufemia a Maiella;  
Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Pescara  
Carabinieri Comando Stazione Caramanico a Terme;  
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara;  
Ente Parco Nazionale della Majella.

### AVVERTE


Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR Abruzzo o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120.

Si richiama la disposizione dell'art. 650 c.p. la quale prevede che: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune ed al sito istituzionale del Comune di Sant'Eufemia a Maiella.

Dalla residenza municipale, li 31/01/2021



**IL SINDACO**  
**(dott. Francesco CRIVELLI)**